

## ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG B3E75D4AE1

### AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE AL PARCHEGGIO P1 TOP CLASS DELL'AEROPORTO LINATE GESTITO DALLA SOCIETÀ SEA S.P.A.

Con mail del 17 ottobre 2024 la Segreteria di Presidenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) ha:

- (i) rappresentato che il Presidente dell'Autorità settimanalmente si reca per motivi di lavoro dalla sede di Milano alla sede di Roma dell'Autorità per incontri istituzionali e ha necessità di utilizzare come mezzo di trasporto l'aereo e di conseguenza di poter parcheggiare la propria autovettura presso il parcheggio P1 dell'aeroporto di Milano Linate - gestito dalla società Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.A. (di seguito S.E.A. S.p.a.) - in quanto vi è più disponibilità di posti;
- (ii) chiesto all'Unità Gare e Contratti della Direzione DAGR di attivare per un'ulteriore annualità l'abbonamento, con uso del Presidente dell'Autorità tramite tessera magnetica, al predetto parcheggio P1 dell'aeroporto di Milano Linate Parcheggio per un costo di 3.196,72 euro (oltre IVA) come da tariffario 2024 allegato alla citata mail.

Inoltre, con la determinazione del 15 dicembre 2021 n. 100/DAGR/2021, il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità ha, tra l'altro, delegato allo scrivente - nella sua qualità di Vicedirettore della medesima Direzione - compiti di coordinamento settoriale relativi, in particolare, alle attività proprie dell'Unità Gare e Contratti della medesima Direzione, con facoltà di compiere gli atti funzionali e/o correlati al suddetto coordinamento, anche con potere di firma su tali atti e di spesa entro l'importo di 50.000,00 euro.

Pertanto, considerato il valore complessivo del servizio in abbonamento annuale al parcheggio P1 dell'aeroporto di Milano Linate gestito dalla società S.E.A. S.p.A., si ritiene possibile affidare direttamente alla predetta società il servizio in parola, assumendo lo scrivente il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito Codice), considerato che:

- a) sussistono i presupposti di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice che prevede che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per acquisti, tra l'altro, di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) l'affidamento diretto - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) dell'Allegato I.1 al Codice - è "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- c) i commi 1 e 2 dell'art. 17 del Codice prevedono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sia adottata, con apposito atto assimilabile al presente, la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto che pertanto di seguito si riassumono:
  - fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: si rimanda a quanto specificato nella citata mail di richiesta del 17 ottobre 2024 e che è stato riportato brevemente ai precedenti punti (i) e (ii);
  - importo del contratto: un costo complessivo annuale di 3.196,72 euro (oltre IVA);
  - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del Codice e dell'art. 3, comma 1, lettera d) dell'Allegato I.1 al Codice;
  - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti con specifico riferimento alla proposta economica della società S.E.A. S.p.a.;

- d) l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. - applicabile anche all'Autorità - esclude gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000,00 euro dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione messo a disposizione, quale strumento di approvvigionamento, dal Ministero dell'economica e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.a. ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Inoltre, il ricorso a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), ai sensi dell'art. 25 del Codice, sarà obbligatorio anche per le procedure di affidamento diretto d'importo inferiore a 5.000,00 euro solo a decorrere dal 1° gennaio 2025 giusta Comunicati del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 e del 28 giugno 2024;
- e) le prestazioni di cui in argomento non possono rivestire - anche tenuto conto del loro modesto valore - un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice;
- f) in tema d'imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del Codice, e pertanto il contratto risulta esente dall'applicazione dell'imposta in parola;
- g) la Segreteria di Presidenza ha individuato, giusta mail del 17 ottobre 2024, la società S.E.A. S.p.A. – Aeroporto di Milano Linate – 20090 Segrate (Mi) – CF 00826040156 - per l'erogazione del servizio in argomento al costo annuale pari a 3.196,72 euro (oltre IVA);
- h) il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- i) con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del Codice si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;
- j) per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B3E75D4AE1 e, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 610/2023;
- k) è stato informato il Ragioniere Capo dell'Autorità, che ha fornito il proprio riscontro positivo, della necessità di prevedere la copertura finanziaria della spesa per l'acquisto in argomento - pari a 3.900,00 euro (IVA inclusa) - a valere sulla voce di spesa U.1.03.02.16.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., del bilancio dell'Autorità per l'anno 2024.
- l) l'Autorità non riconoscerà per spese di missione, al fruitore dell'abbonamento in parola, altri rimessaggi presso l'Aeroporto di Linate ai sensi del punto 4.5.4 lettera b) del Regolamento del Trattamento di Missione dell'Autorità approvato con deliberazione del 23 maggio 2023 n. 219/2023/A.

*Documento sottoscritto digitalmente da:*

Direzione Affari Generali e Risorse  
Il Vicedirettore  
(Luca Lazza)